

Conferenza Transfrontaliera Franco-Italiana delle Province, Dipartimenti e Regioni autonome delle Alpi occidentali

Statuto della Associazione della Conferenza delle Alpi Franco-Italiane C.A.F.I.

Testo adottato dal Comitato Permanente della Conferenza
riunito a Torino il 3 marzo 2000,
con le verifiche del Gruppo Tecnico del 3 aprile 2000

Associazione transfrontaliera ai sensi dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese riguardante la cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali stipulato a Roma il 26 novembre 1993. Sono promotori dell'Associazione le collettività che hanno sottoscritto la Dichiarazione comune e la Carta sull'intera frontiera franco-italiana a Chambéry il 15 giugno 1998.

Statuto

Preambolo.

Le collettività territoriali: Dipartimenti delle Alpes Maritimes, delle Alpes de Haute Provence, delle Hautes Alpes, dell'Isère, della Savoie e della Haute Savoie, le Province di Imperia, di Cuneo e di Torino e la Regione autonoma Valle d'Aosta hanno istituito una sede di confronto e concertazione sotto la forma di una Conferenza Transfrontaliera Franco-Italiana. Per dare un carattere operativo alla cooperazione transfrontaliera, queste stesse collettività hanno deciso di creare uno strumento tecnico comune nella forma di una associazione; le strutture di cooperazione sulla frontiera franco-italiana saranno quindi formate da: un'istanza di espressione delle volontà delle collettività territoriali, la Conferenza Transfrontaliera Franco-Italiana e uno strumento tecnico, l'Associazione, incaricata di mettere in opera le decisioni della Conferenza e di contribuire alle azioni comuni di pianificazione territoriale franco-italiana. Le predette collettività qualora non partecipino all'atto costitutivo della Associazione potranno aderire successivamente in qualità di soci fondatori entro il 31 dicembre 2000.

Articolo 1

Natura giuridica, denominazione.

- 1.1** E' istituita tra gli aderenti al presente statuto una Associazione transfrontaliera denominata: **``C.A.F.I., Associazione della Conferenza delle Alpi Franco-Italiane``** (d'ora in poi **``C.A.F.I.``**).
- 1.2** La C.A.F.I. si costituisce nell'ambito e nei limiti dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese riguardante la cooperazione transfrontaliera tra le collettività stipulato a Roma il 16 novembre 1993, (d'ora in poi **``Accordo``**) e secondo la Dichiarazione comune e la Carta di cooperazione sull'intera frontiera franco-italiana sottoscritte dalle collettività territoriali a Chambéry il 15 giugno 1998 (d'ora in poi **``Dichiarazione e Carta di Chambéry``**). La C.A.F.I. riveste la figura giuridica di **``associazione non riconosciuta``** ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile italiano e viene disciplinata dalla legge dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 6 del citato **Accordo**, nonché degli articoli 25 e 57 della L. 31-5-1995 n. 218 in relazione alla Convenzione di Roma del 19-6-1980 (pubblicata sulla GUCE il 9-10-1980, n. 1.266, ratificata dall'Italia con l. 18-12-1984 n. 975), con le eccezioni che seguono.

1.2.1 La C.A.F.I. in deroga all'art. 38 del codice civile italiano e in coerenza con gli artt. 4-8 dell'Accordo, si attiene ai principi e agisce nei limiti di cui agli artt. 3 - 7 dell'Accordo che vengono trascritti:

** Art. 3: Nel rispetto del diritto nazionale e degli impegni internazionali di ciascuna delle parti contraenti così come nei limiti delle competenze che sono riconosciute nel diritto nazionale alle collettività nazionali, queste ultime possono concludere degli accordi e intese di cooperazione transfrontaliera nei seguenti campi:*

- *sviluppo urbano e regionale;*
- *trasporti e comunicazioni;*
- *energia;*
- *protezione dell'ambiente;*
- *trattamento dei rifiuti; costruzione di reti di raccolta delle acque reflue e degli impianti di depurazione;*
- *didattica e ricerca scientifica e tecnologica applicata;*
- *formazione, orientamento e riqualificazione professionale;*
- *igiene e salute;*
- *cultura e sport;*
- *mutua assistenza in caso di catastrofi e disastri;*
- *sviluppo economico e sociale;*
- *miglioramento delle strutture agricole;*
- *turismo.*

L'elenco che precede potrà essere modificato con un semplice scambio di note tra le parti contraenti.

** Art. 4: Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dal diritto interno di ciascuna delle Parti contraenti e degli impegni internazionali assunti dalle Parti stesse.*

Gli accordi e le intese conclusi ai sensi del presente Accordo non possono pregiudicare la cooperazione transfrontaliera posta in essere sotto diverse forme dalle Parti contraenti ed in particolare quella stabilita sulla base di un Accordo internazionale.

Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali non potranno pregiudicare la facoltà delle Parti contraenti di concludere ulteriori accordi in materia di cooperazione transfrontaliera.

** Art. 5: Le parti contraenti non sono in alcun modo impegnate dalle conseguenze contrattuali degli accordi e delle intese concluse fra le collettività territoriali e dall'applicazione di tali accordi ed intese.*

** Art. 6: Le Parti contraenti si scambieranno informazioni e si concerteranno sugli sviluppi della cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali nel corso dei lavori della Commissione mista per i problemi di frontiera.*

** Art. 7: Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali interne richieste per l'entrata in vigore del presente accordo che coinciderà con il momento della ricezione dell'ultima notifica.*

Articolo 2

Sede della C.A.F.I.

La C.A.F.I. ha sede in Torino, Via Maria Vittoria 12. La sede legale potrà essere trasferita con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Scopi, campi d'azione, attività principali.

3.1 La C.A.F.I. ha come principale obiettivo di essere lo strumento organizzato a supporto dello sviluppo delle politiche di cooperazione degli associati e per lo sviluppo delle capacità operative comuni.

Essa dovrà lavorare al rafforzamento delle coerenze nello sviluppo dei loro territori nei i differenti ambiti geografici (di montagna, di pianura, costieri), supportare il partenariato nell'elaborazione ed attivazione dei futuri programmi di cooperazione europea e transfrontalieri, costituire l'interlocutore delle Regioni, degli Stati e dell'Unione europea e migliorare l'informazione reciproca delle popolazioni da una parte e dall'altra della frontiera.

Questa attività si svilupperà nel rispetto del principio di sussidiarietà applicato all'insieme della regione transfrontaliera, delle norme e impegni internazionali esistenti tra la Francia e l'Italia e dei rispettivi diritti nazionali.

La C.A.F.I. opererà nella prospettiva comune alle Euroregioni transfrontaliere.

3.2 La C.A.F.I. svilupperà le sue azioni prioritarie su programmi di interesse collettivo (insieme della frontiera) in particolare sui Programmi di Iniziativa Comunitaria. Su richiesta potrà fornire dei supporti operativi ad altri programmi che le saranno affidati dagli associati.

I settori nei quali la C.A.F.I. svilupperà in particolare le proprie azioni sono: i trasporti, la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e storico, lo sviluppo economico in particolare per il turismo sostenibile, l'agricoltura di qualità, le attività industriali e i servizi innovativi, la cooperazione nella ricerca, la formazione e la comunicazione. Questi settori principali, o prioritari, costituiranno la base per campi di azioni trasversali (lo sviluppo locale, la pianificazione del territorio, l'ambiente, la politica culturale e sociale).

3.3 Le attività principali della C.A.F.I. sono:

- la promozione dell'insieme del territorio della frontiera franco-italiana, della sua immagine, istituzioni, attori, ecc.;
- l'informazione sistematica alle collettività e agli attori locali sui programmi e azioni comuni e sulle opportunità comunitarie;
- il supporto tecnico per la messa a punto e l'attuazione dei progetti della Conferenza Transfrontaliera;
- l'assistenza ai progetti di cooperazione dei partner del territorio comune;
- il monitoraggio dei progetti e il bilancio delle attività.

Articolo 4

Organizzazione della C.A.F.I.: Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente.

Nomine.

4.1 Costituiscono organi della C.A.F.I.:

(1) l'assemblea delle persone delegate dagli associati in ragione di tre delegati per ogni collettività aderente;

(2) il consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea é costituito da un membro per ogni collettività aderente;

(3) il presidente del consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni, avente anche la funzione di legale rappresentante della C.A.F.I. verso i soggetti ed enti terzi, sostituito -in caso di assenza o di impedimento- da un vicepresidente.

4.2 Il consiglio di amministrazione nomina un segretario con compiti di certificare la regolarità formale delle deliberazioni assunte dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, nonché di sottoscrivere gli atti del presidente o del vicepresidente.

4.3 Le persone facenti parte del consiglio di amministrazione vengono nominate dall'assemblea per un periodo di tre anni. Il consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, il presidente e i vicepresidenti. In caso di dimissioni o di decesso di una o più persone facenti parte del consiglio di amministrazione, provvede alle sostituzioni l'assemblea convocata appositamente dal presidente o dal vicepresidente o in mancanza da qualsiasi persona facente parte del consiglio di amministrazione. In ulteriore difetto qualsiasi membro dell'assemblea provvede alla sua convocazione.

Articolo 5

Compiti dell'assemblea e riunioni della medesima.

- 5.1** Spettano all'assemblea i seguenti compiti:
- modifica del presente statuto;
 - nomina delle persone facenti parte del consiglio di amministrazione, sempre nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4.1. (2);
 - approvazione delle direttive generali e programmatiche alle quali devono attenersi il consiglio di amministrazione, il presidente e il vicepresidente;
 - approvazione del bilancio annuale, del rapporto di attività e del bilancio di previsione per l'anno seguente;
 - lo scioglimento della C.A.F.I..
- 5.2** L'assemblea viene riunita, su iniziativa del presidente o del vicepresidente del consiglio di amministrazione (d'ora in poi "presidente o vicepresidente"), ogni volta che lo richieda il consiglio di amministrazione medesimo, ovvero un terzo dei rappresentanti degli associati. In ogni caso deve riunirsi obbligatoriamente ogni anno e entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio certificato da un esperto indipendente e per la nomina o conferma degli organi di cui al precedente articolo 4. Sub (2) e (3).
- 5.3** L'assemblea è presieduta da un suo proprio presidente o da un suo proprio vicepresidente. In mancanza, è presieduta dalla persona nominata a maggioranza tra i presenti o, in caso di parità di voti, dalla persona più anziana tra i presenti.
- 5.4** L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà dei membri e le delibere saranno adottate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei detti associati e del voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5.5** Chi presiede l'assemblea ha l'obbligo di constatare la valida costituzione della medesima, la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto processo verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario di cui all'art. 4.2.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione : compiti e riunioni. Presidente e vicepresidente.

- 6.1** Il consiglio di amministrazione costituisce l'organo di amministrazione della C.A.F.I. e ha il compito di attuare tutte le direttive generali e quelle programmatiche dell'assemblea, nonché di invitare il presidente o il vicepresidente a convocare l'assemblea medesima nei casi ritenuti necessari e/o opportuni.
- 6.2** Il consiglio di amministrazione potrà nominare commissioni di lavoro per preparare relazioni e studi nelle materie rientranti tra le finalità generali della C.A.F.I. ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.
- 6.3** Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente o il vicepresidente lo ritenga necessario ovvero nel caso che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. Il consiglio d'amministrazione si riunisce comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma d'attività e deliberare circa le iniziative che, verso i soggetti ed enti terzi, dovrà assumere il presidente o il vicepresidente.
- 6.4** In caso di votazione le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro del consiglio d'amministrazione potrà disporre di una sola delega dovutamente autorizzata.
- 6.5** Il presidente o, in sua vece, il vicepresidente rappresenta la C.A.F.I. verso i soggetti e enti terzi.

Articolo 7

Fondo comune ed esercizi sociali.

- 7.1** Il fondo comune della C.A.F.I. è costituito da quote degli associati definite ogni anno dal consiglio di amministrazione, nonché da eventuali contributi di enti pubblici e/o comunitari. Al momento della costituzione o della associazione ogni associato verserà una quota di 8.000 EURO.
- 7.2** Il Consiglio di Amministrazione potrà, su specifici programmi di attività, richiedere agli associati quote straordinarie di contribuzione. Ogni collettività aderente mantiene la possibilità di decidere in merito alla sua partecipazione a tali specifici programmi.
- 7.3** L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all'assemblea per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 8

Deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, atti del presidente o del vicepresidente.

- 8.1** Oltre al verbale delle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, le decisioni che abbiano in ogni caso una rilevanza verso soggetti ed enti terzi, devono essere formulate con deliberazioni scritte, firmate, rispettivamente, dal presidente dell'assemblea e dal presidente del consiglio di amministrazione e controfirmate dal segretario. Copia di tali deliberazioni dovrà essere conservata a cura del segretario.
- 8.2** Gli atti del presidente o del vicepresidente aventi rilevanza esterna dovranno essere da loro firmati ed essere controfirmati dal segretario.

Articolo 9

Doveri degli associati.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e quelle del consiglio di amministrazione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 1. e 1.3.1.

Articolo 10

Perdita della qualità di associati.

- 10.1** La qualità di associato si perde per dimissioni ovvero per esclusione. L'esclusione può aver luogo per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 o per morosità nel versamento della quota annuale di associazione sempre su delibera motivata del consiglio di amministrazione.
- 10.2** In ogni caso l'associato uscente non avrà diritto ad alcuna liquidazione delle quote versate nel fondo comune.

Articolo 11

Nuove adesioni.

L'adesione di nuovi associati é sottoposta alla decisione preventiva del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 12

Personale.

Il personale viene assunto dal consiglio di amministrazione. Le collettività aderenti possono mettere a disposizione della C.A.F.I. del personale e dei mezzi secondo accordi regolati da specifiche convenzioni. In ogni caso ogni costo prodotto dalle attività della C.A.F.I. dovrà essere contabilizzato.

Articolo 13

Durata e scioglimento.

La durata della C.A.F.I. é di sei anni a partire dalla data della sua costituzione, periodo al termine del quale essa potrà essere tacitamente rinnovata.

Lo scioglimento della C.A.F.I. è deliberato dall'assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei membri presenti o rappresentati, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14

Norme finali.

Per tutto ciò che non è definito dal presente statuto fa testo il codice civile ed eventualmente un regolamento interno che potrà essere predisposto dal consiglio d'amministrazione e adottato con approvazione dall'assemblea.